

2019-43766/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 201  
approvata il - 3 SET. 2019

OGGETTO: Variante n. 324 al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 bis della L.U.R., concernente l'isolato dell'Assunta Immobili siti in via Bogino n. 12 e in via Maria Vittoria n. 16. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica – verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

La Variante n. 324 al P.R.G. riguarda immobili siti in via Bogino n. 12 e in via Maria Vittoria n. 16, classificati a Servizi Pubblici con destinazione a uffici.

Con la suddetta variante a tali immobili viene attribuita una destinazione a Terziario volta a consentirne una commerciabilità in quanto gli immobili oggetto di variante, di proprietà della Città Metropolitana, sono stati inseriti nel Piano di Alienazione con conseguente necessità di una loro valorizzazione. L'attribuzione della destinazione a Terziario non modifica le norme di tutela e salvaguardia del P.R.G. a riguardo dei tipi di intervento che rimangono pertanto invariati.

Il provvedimento risulta pertanto coerente con le caratteristiche storiche e architettoniche degli immobili, nonché con gli usi a terziario che, nel tempo, si sono consolidati.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 4216 del 26 ottobre 2018, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 9502, in data 6 novembre 2018, trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione inerente la pratica in oggetto indicata, finalizzata ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, e in particolare:

- Relazione Illustrativa della Variante al P.R.G. in bozza;
- Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica redatta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – stabile di VIA Bogino n. 12 e stabile di VIA Maria Vittoria n. 16.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 9806 del 16 novembre 2018, apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 20 novembre 2018; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali richieste formalmente con nota del dirigente competente, prot. n. 10315 del 30 novembre 2018.

In relazione alle richieste formulate dall'OTC, e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa dal Servizio Pianificazione della Città, con nota prot. n.1041 del 18 marzo 2019, acquisita al protocollo del Servizio scrivente con nota prot. n. 2552 data 25/03/2019, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 3693 del 7 maggio 2019, inviata al medesimo Servizio, comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n 5247 in data 13 giugno 2019 il Servizio Pianificazione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 182 approvata il 3 giugno 2019 (n. mecc 2019 42431/009), con la quale la dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

A Fascicolo di Variante n. 324 al P.R.G. "Isolato dell'Assunta - Immobili siti in via Bogino 12 e via Maria Vittoria 16;

B Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, redatta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

C Documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – stabile di via Bogino 12;

D Documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – stabile di via Maria Vittoria 16.

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale

- 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 bis della L.r. 56/77 e s.m.i.:  
l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente);  
i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza;
  - l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
  - ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

con nota Prot. n. 5625 del 25.06.2018 e successive, prot. 5946 del 04/07/2019 e prot. n. 6007 del 08/07/2019, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, indiceva la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 12 luglio 2019, l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, la Città Metropolitana di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale e Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria, l'ASL Città di Torino – Servizio Igiene del Territorio, la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Valutazioni e Programmi, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 26 giugno 2019, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 12 luglio 2019, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), sono stati illustrati i contenuti della variante, della disciplina urbanistica derivante e del documento di verifica di VAS.

Rilevato che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 12313 del 12/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6314 del 15/07/2019 - Allegato n. 2) ha trasmesso il proprio contributo con il quale, tra l'altro, si esprime in merito alla non assoggettabilità della variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Rilevato che la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, con nota prot. n. 17848 del 09/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6335 del 15/07/2019 - Allegato n. 3) ha trasmesso il contributo dell'Organo Tecnico Regionale con il quale si esprime che non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 65142 del 19/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6541 del 22/07/2019 - Allegato n. 4) ha trasmesso il proprio contributo con il quale si esprime in merito alla non assoggettabilità della variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS;

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, trascorsi i termini di cui al comma 2, art. 14 ter lo stesso è da ritenersi rilasciato in forma di assenso implicito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- esclusa la realizzazione di opere soggette a procedura di VIA;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca impatti ambientali significativi;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;  
richiamati i contenuti della variante urbanistica;

esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977, la Variante n. 324 al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 bis della L.U.R., concernente l'isolato dell'Assunta Immobili siti in via Bogino n. 12 e in via Maria Vittoria n. 16, subordinatamente alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di progettazione degli interventi:
  - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
  - b) le eventuali attività di scavo previste dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

- c) nel caso di interventi a destinazione terziaria, con installazione di impianti tecnologici, ai sensi del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela dall'inquinamento acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà valutarne il potenziale impatto acustico, prevedendo mitigazioni nei caso di eventuali superamenti dei limiti normativi;
  - d) nel caso di interventi a destinazione residenziale, ai sensi della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762 e del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela dall'inquinamento acustico, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà valutare la rumorosità da traffico stradale e, nei caso di superamenti dei limiti normativi, prevederne la mitigazione;
  - e) poiché l'immobile ricade nelle Aree di interesse archeologico e paleontologico – Area Centrale Storica (Allegato n. 15 del P.R.G.C. vigente), ai sensi dell'art. 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG vigente, è obbligatoria:
    - i. prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la presentazione degli elaborati di progetto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
    - ii. almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
2. inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti si ricorda che:
- a) siano adottate, per quanto concerne i futuri interventi, le migliori tecnologie applicabili per il contenimento del consumo delle risorse e il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli edifici, invernale e estiva, e all'illuminazione;
  - b) coerentemente, dovrà essere previsto per gli interventi in progetto l'applicazione del pertinente Protocollo ITACA (edifici residenziali o non residenziali) o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, volto a misurare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni

dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;

c) dovranno essere adottate azioni per ridurre le emissioni in fase di cantiere, e in particolare, idonee misure di mitigazione della dispersione di polveri e delle emissioni di rumore.

3. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, con contestuale revisione;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, **- 3 SET. 2019**

IL DIRIGENTE

Del Servizio Adempimenti

Tecnico Ambientali

Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 12 luglio 2019
- Allegato n. 2 - parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino nota prot. n. 12313 del 12/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6314 del 15/07/2019)
- Allegato n. 3 parere Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, nota prot. n. 17848 del 09/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6335 del 15/07/2019)
- Allegato n. 4 parere ARPA Piemonte nota prot. n. 65142 del 19/07/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6541 del 22/07/2019)